

Interventi riguardanti gli organismi sportivi

1 marzo 2021

Tra i più recenti interventi riguardanti gli organismi sportivi si ricordano quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito [tema](#).

Ulteriori, principali, novità della legislatura in corso hanno riguardato: la modifica della denominazione della "CONI Servizi spa" in "Sport e Salute spa", di cui è stata anche ridefinita la governance, in particolare attribuendo a vari esponenti del Governo, previo parere delle Commissioni parlamentari, il compito di nominare il presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione.

Alla stessa "Sport e Salute spa" è stato inoltre attribuito il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi - in precedenza assicurato dal CONI –stabilendo, tuttavia, che ciò avviene anche sulla base degli indirizzi generali adottati dallo stesso CONI.

Da ultimo, però, è stato previsto che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, e non si avvale più della "Sport e Salute" spa.

Con ulteriori interventi sono stati previsti l'individuazione della figura del lavoratore sportivo e il riordino del CONI, della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, di quella in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi sportivi, nonché di quella in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. E' stato, altresì, disposto che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Precedentemente, era stato stabilizzato il finanziamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) e il medesimo Comitato era stato trasformato in ente autonomo di diritto pubblico.

Il rapporto fra CONI e Sport e salute spa e il sistema di finanziamento dello sport

Il [D.L. 138/2002](#) ([L. 178/2002](#): art. 8), come modificato dal [D.L. 4/2006](#) ([L. 80/2006](#): art. 34-*bis*), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali -, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvaleva della "CONI Servizi spa", previa stipula di un contratto di servizio annuale. Il capitale sociale della CONI Servizi spa era di € 1 mln e le azioni della società erano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, la CONI Servizi spa assumeva in carico tutto il personale alle dipendenze del CONI e succedeva nella titolarità dei beni facenti capo al CONI. Lo stesso personale, tuttavia, continuava ad operare presso il CONI in regime di avvalimento in virtù del contratto di servizio.

Successivamente, la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumeva la denominazione di "Sport e salute spa" e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute spa.

La stessa L. di bilancio 2019 aveva disposto che il contratto di servizio – sulla cui base il CONI si avvaleva della società – acquistava **efficacia** dopo l'**approvazione** da parte dell'**autorità di Governo** competente in materia di sport.

[Qui](#) il contratto di servizio firmato il [4 novembre 2019](#).

Da ultimo, il [D.L. 5/2021](#) (art. 1, co. 1-5, e art. 2, co. 2), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria **dotazione organica di personale** (in misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di

livello non generale) e di **beni strumentali**, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute spa, previa stipula del contratto di servizio annuale.

Nello specifico, il [D.L. 5/2021](#) (art. 1, co. 1-5) ha disposto che il **personale di Sport e Salute spa**, già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che alla data della sua entrata in vigore presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI, salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute spa.

Il completamento della pianta organica avviene mediante **concorsi pubblici per titoli ed esami**, con riferimento ai quali il 50% dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della Sport e Salute spa che, alla data di entrata in vigore del D.L., si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e non rientra nelle ipotesi precedenti.

Il medesimo [D.L. 5/2021](#) (art. 2, co. 2) ha previsto, altresì, il trasferimento al CONI di **impianti sportivi e fabbricati** specificamente individuati.

Al contempo, lo stesso [D.L. 5/2021](#) (art. 1, co. 6) ha previsto che CONI e Sport e salute spa possono regolare con appositi **contratti di servizio** lo svolgimento di **specifiche attività o servizi ulteriori** rispetto a quelli propri del CONI.

Con particolare riguardo alla **governance** della Sport e Salute spa, questa è stata ridefinita dalla già citata L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 629-633). In particolare, fermo restando che le azioni della stessa società sono attribuite al MEF, è stato stabilito che il **consiglio di amministrazione** è composto di 3 membri (più, per alcune funzioni, un consigliere aggiunto: v. *dopo*), di cui uno con funzioni di presidente.

Il **presidente** – che è **nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport**, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – ha la rappresentanza legale della società e **svolge anche le funzioni di amministratore delegato**.

I requisiti manageriali e sportivi per le nomine degli organi della società sono stati definiti con [DPCM 29 gennaio 2019](#) (come rettificato con [comunicato](#) pubblicato nella GU n. 33 dell'8 febbraio 2019).

Dopo le dimissioni dell'ing. Rocco Sabelli, già Presidente della "Sport e Salute spa", avvenute a [dicembre 2019](#), il 30 dicembre 2019 è stato pubblicato un nuovo [avviso](#) per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'assunzione dell'incarico di Presidente.

Sulla proposta di nomina a Presidente dell'avv. Vito Cozzoli, hanno espresso parere favorevole il 4 febbraio 2020 la [7^a Commissione del Senato](#) e il 12 febbraio 2020 la [VII Commissione della Camera](#).

Con [decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 2 marzo 2020](#), l'Avv. Vito Cozzoli è stato nominato Presidente della società con funzioni di Amministratore delegato.

Gli **altri componenti** del consiglio di amministrazione sono nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute e (in base alla previsione originaria, precedente il D.L. 1/2020-L. 12/2020, che ha soppresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituendo il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

In base alla normativa previgente, invece, il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione erano designati dal CONI.

L' [avviso](#) per la presentazione delle candidature per la carica di componente del Consiglio di amministrazione di Sport e Salute spa è stato pubblicato il 7 febbraio 2019.

Il 9 maggio 2019 l'assemblea della società ha proceduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. I nuovi amministratori sono **in carica per il triennio 2019-2021**. [Qui](#) il comunicato stampa presente sul sito del Dipartimento per lo sport.

[Qui](#) lo statuto della società, aggiornato in assemblea il 26 marzo 2020.

Le **cariche di vertice** della società sono **incompatibili** con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi di Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA), Enti di promozione sportiva (EPS), gruppi sportivi militari, corpi civili dello Stato, associazioni benemerite. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica.

Nella normativa previgente, invece, le cariche di vertice della società e del CONI potevano coincidere.

La medesima L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 629-633) ha, inoltre, modificato il **meccanismo di finanziamento** dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare, ha previsto, anzitutto, che, dal 2019, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute spa sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque **non inferiore a € 410 mln** – del 32% delle entrate effettivamente incassate dal

bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. L'importo può essere rimodulato annualmente in relazione alle entrate effettive.

A seguito delle modifiche introdotte dal **D.L. 5/2021** (art. 2, co. 1), le risorse complessive sono così ripartite:

- **€45 mln annui al CONI**, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.
Prima delle modifiche apportate dal [D.L. 5/2021](#) (art. 2, co. 1), al CONI erano attribuiti € 40 mln annui.
In base al [DM 30 dicembre 2020](#), di riparto in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, che tuttavia, non sconta gli effetti delle modifiche apportate dal [D.L. 5/2021](#), le risorse sono allocate sul **cap. 1896** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- una **quota non inferiore a €363 mln annui alla Sport e Salute spa**, di cui inizialmente **non meno di €280 mln annui** da destinare al **finanziamento** di FSN, DSA, EPS, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, associazioni benemerite (tutti soggetti finanziati, a legislazione previgente, dal CONI).
Prima delle modifiche apportate dal D.L. 5/2021 (art. 2, co. 1), alla Sport e Salute spa era attribuita una quota non inferiore a € 368 mln annui.
In base allo stesso [DM 30 dicembre 2020](#), sul **cap. 1897** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al finanziamento di "Sport e Salute spa", per il **2021** sono allocati complessivamente € 373,4 mln, di cui € 88 mln per il funzionamento di "Sport e Salute Spa" (pg 1) e € 280 mln per contributi a FSN, DSA, EPS, gruppi sportivi militari, corpi civili dello Stato e associazioni benemerite (pg 2).
- **€ 2 mln annui** per la copertura degli oneri derivanti dalla riforma dei **concorsi pronostici sportivi** (art. 1, co. 634- 639).

Per il finanziamento degli organismi sportivi, Sport e Salute spa doveva istituire una **gestione separata** e deve provvedere al **riparto delle risorse sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI** in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata, il consiglio di amministrazione della società è **integrato** con un membro designato dal CONI quale **consigliere aggiunto**. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, l'**autorità di Governo** competente in materia di sport può procedere alla **revoca**, anche parziale, delle **risorse** assegnate agli organismi sportivi.

Resta fermo che la **giunta nazionale del CONI** esercita il potere di **controllo** su FSN, DSA, EPS in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'**utilizzo dei contributi finanziari**, e propone al Consiglio nazionale il **commissariamento** delle FSN o delle DSA in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali.

La previsione di riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e del CONI

La [L. 86/2019](#) (art. 5) ha previsto una **delega** al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di **enti sportivi professionistici e dilettantistici**, nonché per la disciplina del **rapporto di lavoro sportivo**. Fra i principi e criteri direttivi vi era quello relativo all'individuazione della figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta.

La delega doveva essere esercitata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 86/2019 e, dunque, entro il 31 agosto 2020.

Il termine era stato poi prorogato **di 3 mesi** dall'art. 1, co. 3, della L. 27/2020 (di conversione del D.L. 18/2020). Dunque, la delega doveva essere esercitata entro il **30 novembre 2020**.

Tuttavia, poiché lo schema di decreto legislativo ([Atto del Governo n. 230](#)) è stato trasmesso alle Camere il 27 novembre 2020, si è applicata la c.d. tecnica dello scorrimento – prevista dalla stessa L. 86/2019 – in base alla quale il termine per l'adozione dei decreti legislativi è stato **prorogato di 90 giorni**

In particolare, lo schema introduce la **definizione di lavoratore sportivo**, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e prevede, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per tutti i lavoratori sportivi. Tra le ulteriori principali novità, si ricorda la previsione di **abolizione del vincolo sportivo**, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022, con il parallelo riconoscimento di un premio di formazione alle associazioni e società sportive che hanno formato l'atleta.

[Qui](#) il dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera.

Sullo schema si sono espresse, il 23 febbraio 2021, la 5^a Commissione del Senato ([parere non ostativo](#)) e la V Commissione della Camera ([parere favorevole](#)). Non si sono, invece, espresse la 7^a del Senato e la VII Commissione della Camera.

Il 26 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente lo schema di decreto legislativo. Il [comunicato stampa](#) fa però presente, al riguardo, che "le norme introdotte dalla disciplina in materia di lavoro sportivo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022".

Una ulteriore delega prevista dalla stessa [L. 86/2019](#) (art. 1) concerneva il **riordino del CONI** e della disciplina di settore. Fra i principi e criteri direttivi vi era quello relativo alla definizione degli ambiti di attività del CONI in coerenza con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 e con il ruolo proprio del CONI quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, limitatamente a quella olimpica.

Tale delega non è stata esercitata nel termine previsto del **30 novembre 2020**.

Riorganizzazione e finanziamento del Comitato italiano paralimpico

La [L. 124/2015](#) aveva delegato il Governo a provvedere alla **riorganizzazione** del CIP – istituito con L. 189/2003 -, prevedendo, in particolare, lo "scorporo" dello stesso dal CONI, con conseguente trasformazione in **ente autonomo di diritto pubblico**, e stabilendo che, a seguito di tale trasformazione, il CIP doveva utilizzare per le sue attività parte delle risorse finanziarie del CONI e, per tutte le attività strumentali, doveva avvalersi di CONI Servizi Spa – divenuta Sport e salute Spa a seguito della L. di bilancio 2019 -, secondo modalità stabilite in apposito contratto di servizio. Infine, il personale in servizio presso il CIP doveva transitare nella stessa CONI Servizi Spa.

E', conseguentemente, intervenuto il [d.lgs. 43/2017](#), che ha disposto che il CIP – istituito quale ente dotato di **autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio**, posto sotto la **vigilanza** della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e il **controllo** della **Corte dei conti** – è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) da esso riconosciute. Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche erano state già riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP) alla data di entrata in vigore della [L. 124/2015](#).

L'**organizzazione periferica** del CIP è disciplinata con lo **statuto**, approvato con DPCM.

Qui lo [statuto](#) adottato dal Commissario *ad acta* il 26 giugno 2017 e approvato con DPCM 7 agosto 2017, poi modificato dal Consiglio nazionale il 29 maggio 2018 con deliberazione n. 9, approvato con DPCM 11 luglio 2019.

Con [DPCM 15 maggio 2018](#) il CIP è stato inserito nella tab. A della L. 720/1984, istitutiva del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.

Le specifiche **finalità** del CIP concernono:

- l'organizzazione ed il potenziamento dello sport paralimpico nazionale e, in particolare, la preparazione degli atleti paralimpici e l'approntamento dei mezzi idonei per le **Paralimpiadi**;
- l'adozione di misure di **prevenzione e repressione dell'uso di sostanze** che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici;
- la promozione della massima **diffusione della pratica sportiva per i disabili**;
- la promozione di iniziative **contro** ogni forma di **discriminazione e violenza nello sport**.

Sono **organi** del CIP il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale, il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente del CIP è stato nominato con [DPR 19 marzo 2018](#), per un periodo di quattro anni a decorrere dalla stessa data.

Il CONI ed il CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attività istituzionali, tra cui quelle in materia di prevenzione e repressione del *doping* e di giustizia sportiva.

I **mezzi finanziari** per l'espletamento delle attività del CIP dovevano essere stabiliti con decreto dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva determinare la parte delle risorse finanziarie, precedentemente in disponibilità o attribuite al CONI, da destinare al CIP.

In attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 43/2017, con [D.I. 8 settembre 2017](#) le risorse da assegnare al CIP sono state determinate in **€ 20 mln annui**, a decorrere dal 2017. In base allo stesso D.I., tale importo non considera lo stanziamento di € 0,5 mln annui destinati al programma internazionale **Special Olympics Italia** che, pertanto, è **aggiuntivo** (lo stanziamento di tale programma è poi stato **incrementato di € 0,3 mln annui per il 2019, 2020 e 2021**, dall'art. 1, co. 652, della L. di bilancio 2019 – [L. 145/2018](#)).

Il D.I. ha specificato che, per effetto di tali previsioni, le risorse finanziarie in disponibilità del CONI da trasferire al CIP erano quantificate in € 3.345.800 per il 2017, € 3.509.111 per il 2018 ed **€ 3.404.194 annui dal 2019**.

Le risorse relative al CIP sono allocate sul **cap. 2132** dello stato di previsione del MEF.

In base al [DM 30 dicembre 2020](#), di riparto in capitoli del bilancio di previsione per il 2021 e per il triennio 2021-2023, le risorse per il 2021 sono pari a **€ 25.739.900**.

Si ricorda, infine, che la L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 372) ha previsto che, per sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**) trasferisce ogni anno al CIP l'importo di **€ 3 mln**. Le risorse devono essere utilizzate per realizzare le attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP.

Si è stabilizzato così, a livello legislativo, quanto avvenuto, fino al 2017, sulla base di una convenzione quadro fra INAIL e CIP.

Limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, del CIP e degli altri organismi sportivi e disciplina della rappresentanza per delega

La [L. 8/2018](#) – modificando il [d.lgs. 242/1999](#), relativo al CONI, e il [d.lgs. 43/2017](#), relativo al CIP – ha disciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi del **CONI**, delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA), degli Enti di promozione sportiva (EPS), nonché del **CIP**, delle Federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle Discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli Enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP).

In particolare, per tutte le realtà indicate, il **numero massimo di mandati** è fissato in **tre**.

Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al **Presidente** e agli altri **componenti della Giunta nazionale** – ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (**CIO**) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) – nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle **strutture territoriali**.

Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI e il CIP dovevano adeguare lo **statuto** alle nuove previsioni.

Per le **FSN**, le **DSA**, gli **EPS**, le **FSP**, le **DSP** e gli **EPSP** – nonché per i membri degli organi direttivi delle loro **strutture territoriali** – il **limite** di tre mandati **può essere abbassato dai singoli statuti** (fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie).

In via **transitoria**, i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali di FSN, DSA, EPS, FSP, DSP e EPSP che erano **in carica alla data di entrata in vigore della legge** e che avevano **già** raggiunto il previsto limite di **tre mandati** possono svolgere, se eletti, **un ulteriore mandato**. Per il Presidente uscente, però, la rielezione è possibile solo se raggiunge una **maggioranza non inferiore al 55% dei votanti**.

Entro 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte del CIP, le FSP, le DSP e gli EPSP dovevano adeguare i propri statuti.

Il medesimo termine di 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte del CONI, previsto per l'adeguamento degli statuti delle FSN, delle DSA e degli EPS, è stato rideterminato, successivamente, in 6 mesi dall'art. 3, co. 1-*quaterdecies*, del [D.L. 135/2018](#) ([L. 12/2019](#)).

Ulteriori previsioni della [L. 8/2018](#) riguardano la **rappresentanza per delega**. In particolare, qualora gli statuti di FSN, DSA, EPS avessero previsto tale possibilità, il CONI doveva stabilire, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i **principi generali** per l'esercizio del diritto di **voto per delega** in assemblea, definendo il numero massimo – comunque non superiore a cinque – di deleghe che possono essere rilasciate a uno stesso soggetto. Le stesse disposizioni si dovevano applicare al CIP con riferimento a FSP, DSP, EPSP.

[Qui](#) i principi fondamentali per gli statuti di FSN e DSA approvati con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018.

Successivamente, la [L. 86/2019](#) (art. 1) aveva previsto una **delega** al Governo per il riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli "enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8", garantendo omogeneità nel computo degli stessi, prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, nonché disciplinando un sistema di incompatibilità fra gli organi, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi.

In base alla [L. 86/2019](#), la delega sarebbe dovuta essere esercitata entro 12 mesi dalla data della entrata in vigore della L. 86/2019 e, dunque, entro il 31 agosto 2020.

Il termine era stato poi **prorogato di 3 mesi** dall'art. 1, co. 3, della L. 27/2020 (di conversione del D.L. 18/2020). Dunque, le deleghe dovevano essere esercitate entro il **30 novembre 2020**.

Tale delega non è stata esercitata nel termine previsto.

Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi nelle società sportive professionistiche

La [L. 86/2019](#) (art. 4, co. 1) – novellando la [L. 91/1981](#) –; ha previsto che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un **organo consultivo** che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

L'organo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti, ogni 3 anni, dagli abbonati alla società sportiva. L'organo consultivo elegge, tra i propri membri, il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Successivamente, il [D.L. 162/2019](#) ([L. 8/2020](#): art. 15-*bis*) ha **prorogato** (da 6 mesi) a **18 mesi dal 31 agosto 2019** (data di entrata in vigore della [L. 86/2019](#)) il termine entro cui le società sportive professionistiche dovevano adeguarsi alle disposizioni introdotte.

La regolamentazione della professione di agente sportivo

La L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 373) ha previsto l'istituzione **presso il CONI del Registro nazionale degli agenti sportivi**, al quale deve essere iscritto chi, sulla base di un incarico scritto, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una **disciplina sportiva riconosciuta** dallo stesso CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento di tale prestazione, o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica.

Per l'**iscrizione** al Registro sono necessari il pagamento di un'imposta di bollo annuale di € 250, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il superamento di una **prova abilitante**.

Gli sportivi professionisti e le società affiliate a una Federazione sportiva professionistica non possono avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, a pena di nullità dei contratti.

La definizione della disciplina attuativa è stata demandata ad un DPCM, emanato sentito il CONI, mentre al CONI è stata affidata la definizione dei casi di incompatibilità e la determinazione del conseguente regime sanzionatorio sportivo.

In attuazione, era intervenuto il [DPCM 23 marzo 2018](#), successivamente modificato con [DPCM 10 ottobre 2018](#) e [DPCM 27 giugno 2019](#).

Da ultimo, è intervenuto il [Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020](#) che, ravvisata l'esigenza di meglio specificare le previsioni afferenti la professione sportiva regolamentata di agente sportivo

nell'ambito del sistema di **riconoscimento delle qualifiche professionali completate in altri Stati membri dell'UE**, al fine di armonizzare e facilitare la procedura, consentendo il riconoscimento automatico di titoli, formazione e prove che siano equivalenti, ha **sostituito il DPCM 23 marzo 2018**.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del CONI.

Al riguardo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella Relazione relativa al 2017, trasmessa alla Presidenza della Camera l'11 aprile 2018 ([Doc. XLV n. 1](#)), aveva sottolineato come la previsione della legge di bilancio 2018 introducesse una nuova area di riserva e di esclusiva, che riduceva il livello della concorrenza nel relativo mercato.

A livello legislativo, la [L. 86/2019](#) (art. 6) ha previsto una delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Fra i principi e criteri direttivi vi erano quelli relativi alla previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione e alla regolamentazione del conflitto di interessi.

Lo schema di decreto legislativo ([Atto del Governo n. 226](#)) è stato trasmesso alle Camere il 27 novembre 2020. Si veda, al riguardo, quanto già esposto *ante* circa il termine per l'esercizio della delega.

Lo schema reca una **nuova disciplina della professione di agente sportivo**, in particolare estendendo l'ambito dell'operatività della stessa a tutti i contratti di lavoro sportivo e non più solo a quelli di prestazione sportiva professionistica.

Confermandosi l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, sono poi disciplinati con norma di rango primario, fra l'altro, le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, gli obblighi nell'esercizio dell'attività, il contratto di mandato, il compenso da corrispondere all'agente sportivo.

[Qui](#) il dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera.

Sullo schema si sono espresse, il 23 febbraio 2021, la 5^a Commissione del Senato ([parere non ostativo](#)) e la V Commissione della Camera ([parere favorevole](#)). Non si sono, invece, espresse la 7^a del Senato e la VII Commissione della Camera.

Su tale schema di decreto legislativo, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva trasmesso alle Camere, con lettera del 15 febbraio 2021, un [parere](#) con il quale, osservato che "le previsioni in materia di incompatibilità (art. 6) e di compenso (art. 8) degli agenti sportivi presentano alcune criticità concorrenziali che (...) non risultano in linea con il processo di liberalizzazione intervenuto nel settore delle attività libero-professionali", auspica che lo schema di decreto "venga modificato mediante l'individuazione di incompatibilità definite in modo puntuale e motivato in ordine al criterio di proporzionalità che deve necessariamente informare le eventuali restrizioni all'accesso e all'esercizio della professione di agente sportivo ed eliminando il richiamo a qualsivoglia modalità di definizione o parametro di riferimento per i compensi degli agenti sportivi".

Il 26 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente lo schema di decreto legislativo. Il [comunicato stampa](#) fa però presente, al riguardo, che "Con un successivo provvedimento del Consiglio dei Ministri sarà disposto, infine, il differimento dell'applicazione degli ulteriori decreti, relativi ad agenti sportivi, [...]".